



2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l'articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all'articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché l'articolo 48 che dispone l'abrogazione, tra l'altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO, altresì, l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16 concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

impedimento, nonché in caso di vacanza dell'incarico. Per ogni referente di settore viene individuato un sostituto.

3. Ogni settore di rischio di cui al comma 1, è composto da un numero massimo di 10 componenti permanenti, ivi compreso il referente, individuati tra i legali rappresentanti dei Centri di Competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, tenuto conto delle specificità dei rischi trattati. I legali rappresentanti dei Centri di Competenza non possono essere in numero superiore al 50% del totale dei componenti permanenti. Essi possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di Competenza, esperto nella materia del settore che, in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto di voto. Quando un Centro di Competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato.
4. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile predispone un elenco di componenti aggiuntivi competenti in specifiche discipline, individuati in quanto utili ai fini della caratterizzazione di ciascun rischio. Essi possono essere chiamati ad integrare la composizione della Commissione, in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi in cui, a seconda degli argomenti da trattare, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della Commissione, ne ravvisi la necessità, motivandone le specifiche esigenze. In sede di riunione della Commissione, il componente aggiuntivo convocato opera nell'ambito della Commissione stessa con diritto di voto.
5. I componenti, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i Professori di prima fascia e tra i Professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli Enti di Ricerca, sono individuati tra i Dirigenti di ricerca e tra i Primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca.
6. Alla nomina dei componenti permanenti della Commissione, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente vicario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con il decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti e dei relativi sostituti per ciascun settore.
7. Alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco dei componenti aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Allo scadere della Commissione, in mancanza di proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell'elenco di cui al comma 4.
9. I componenti permanenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino personalmente, senza preavviso e motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente convocati.

* Leggesi: "6"
Fellu



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3 (Funzionamento)

1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la verifica delle attività svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori.
2. La Commissione, che si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno la metà dei componenti con diritto di voto convocati, sia permanenti sia aggiuntivi, e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
3. La Commissione può dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, nel quale indicare le procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
4. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali è resa disponibile la relativa documentazione. In caso di specifiche necessità, la Commissione può essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
5. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
6. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite del Dipartimento.
7. Il Capo del Dipartimento può chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti, permanenti o aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
8. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unità di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 (Ulteriori esperti)

1. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico scientifici, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo con il Presidente, può invitare alle riunioni della Commissione ulteriori esperti, che partecipano senza diritto di voto.
2. Qualora si rilevi la necessità di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, possono essere invitati alle riunioni della Commissione esperti di organismi di consulenza tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale, che partecipano senza diritto di voto.

Articolo 5 (Oneri)

1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, permanenti e aggiuntivi, nonché agli esperti di cui all'articolo 4, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
2. Ai componenti invitati, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, nonché agli esperti di cui all'articolo 4 invitati, compete il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma ⁵ dell'articolo 2, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma ⁵ dell'articolo 2, recante la nomina dei componenti della Commissione, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante: "Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi", nonché i seguenti provvedimenti di nomina dei componenti della medesima Commissione:

legge "6"
Fouly



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16 SET 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI